



COMUNE DI PIETRAPAOLA

Provincia di Cosenza

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LEGGE URBANISTICA 16 APRILE 2002 N°19



Committente: COMUNE DI PIETRAPAOLA

TAV. a6:

RELAZIONE INTEGRATIVA

Data 02/09/2009

Scala:

Sindaco
GIANDOMENICO VENTURA

Segretario Comunale
Dott. FILIPPO ARCURI

Responsabile del Procedimento
Geom. AURELIO CESARIO

I Progettisti

Dott. Ing. CARLO FELICE

Dott. Arch. FILOMENA GAROFALO

Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 04/12/2008

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.13 del 16/06/2011

Con nota di trasmissione del 09.09.2008, prot. n° 3466, il Comune di Pietrapaola provvedeva al deposito del **Piano Strutturale Comunale** presso il Servizio Tecnico Regionale n° 7 di Cosenza – Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa, E,R.P., Risorse Idriche, Ciclo Integrato della Acque” – ai fini dell’acquisizione del parere di compatibilità previsto dall’art. 89 del D.P.R. n° 380/2001.

Il Piano medesimo, così come ampiamente evidenziato nell’allegata Relazione (all. **a1**), è stato redatto sulla base dei principi più innovativi in materia di pianificazione territoriale, espressamente richiamati dalla Legge Urbanistica della Calabria n° 19 del 16.04.2002.

Il nuovo strumento urbanistico, in particolare, si distingue dal vecchio P.R.G. poiché non è stato studiato ed inteso come un semplice strumento di assetto fisico del territorio, ma come un “progetto strategico” a prevalente contenuto politico-programmatico, che dichiara il valore delle risorse presenti nel territorio ed indica lo scenario possibile di tutela e sviluppo di tali risorse, lungo un percorso attuabile nel quale si inserisce l’organizzazione e l’assetto dell’area in esame, nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali.

E’ stato già affermato e ribadito che il Piano Strutturale del Comune di Pietrapaola dovrà perseguire, coerentemente con i principi e le finalità della legge urbanistica, tre fondamentali obiettivi:

- **Promozione dello sviluppo locale** mediante la tutela e valorizzazione delle risorse naturali (aria, acqua, suolo) ed antropiche (paesaggio, beni archeologici ed architettonici, ecc.).
- **Miglioramento della qualità della vita** e della sicurezza dei cittadini mediante la promozione della qualità ambientale ed il controllo dei rischi.
- **Assetto sostenibile del territorio e dell'uso del suolo**, sulla base delle specifiche condizioni culturali ed ambientali del territorio.

Per quest'ultimo obiettivo è stato, altresì, sottolineato nella richiamata Relazione che il Piano in esame, a differenza del vecchio PRG, ha inteso individuare la *complessiva capacità insediativa* del territorio, indipendentemente dalle previsioni di sviluppo demografico, ma a partire dalle condizioni ambientali e **tenendo conto, naturalmente, della compatibilità idrogeomorfologica del territorio.**

Alle considerazioni appena espresse, già evidenziate per altro in termini approfonditi e dettagliati attraverso l'ampia documentazione tecnico-urbanistica, trasmessa con la richiamata nota n° 3466/2008, il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa, E,R.P., Risorse Idriche, Ciclo Integrato della Acque" - Servizio Tecnico Regionale n° 7 di Cosenza – faceva riscontro mediante il proprio **Parere**, rilasciato ai sensi dell'art. 89, D.P.R. n° 380/2001e per il quale il Piano in esame veniva ritenuto, in linea di

massima, compatibile con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato, con l'obbligo, tuttavia, di osservare una serie di limitazioni e prescrizioni indicata in cinque punti.

Per le prescrizioni riportate ai punti "2" – "3" – "4" – "5", non può che riconfermarsi, in questa sede, la rispondenza sostanziale degli elaborati progettuali ai richiami ed alle limitazioni medesime.

Per ciò che riguarda, invece, l'ottemperanza alle prescrizioni indicate al punto "1", viene specificato che si è provveduto a stralciare ogni previsione di edificazione e trasformazione urbanistica nelle aree riportate nel Piano di Assetto Idrogeologico della Calabria e vincolate dal rischio idraulico o di frana, così come disposto dalla Legge Regionale n° 19/2002 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del medesimo P.A.I..

Tale stralcio ha determinato una riduzione, per altro del tutto marginale, degli standards urbanistici previsti per l'U.T.O.E. 7 che da 33,31 mq/ab passano a 25,49 mq/ab, quindi con valore comunque maggiore dei minimi previsti dalle norme vigenti.

Le medesime limitazioni hanno comportato, altresì, una riduzione di circa il 20% della superficie complessiva destinata al verde pubblico che resta, in ogni caso, ampiamente sufficiente (mq 161.779) ad assicurare una qualità

dell'ambiente di assoluto affidamento, distribuita omogeneamente su tutto il territorio interessato.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda agli allegati elaborati grafici.